



Atto TOAXUP

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione Elettrodotti

N. Reg. Decr. 119/2013 Data 20/02/2013

N. Protocollo 23026/2013 1

Oggetto: Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Treviso.

Autorizzazione paesaggistica e alla costruzione ed esercizio di un tratto di linea a 20 kV nei comuni di Salgareda e Ponte di Piave.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda n. PLA TV 538 in data 15.06.2012 con la quale Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del seguente tratto di linea elettrica:

1) Linea a 20 kV interrata da cabina primaria Salgareda a cabina secondaria Lottizzazione Monica nei comuni di Salgareda e Ponte di Piave;

PREMESSO:

- che a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo dei Comuni interessati, nessuna opposizione od osservazione



è stata presentata da parte di Enti o privati;

- che non tutti i nulla-osta di cui all'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e all'articolo 8 della L.R. 06.09.1991, n. 24 sono pervenuti nei termini di legge, mancando infatti il seguente nulla-osta:

a) Agenzia del Demanio, Filiale di Venezia, Sezione di Treviso;

- che l'articolo 3 della L.R. n. 24/1991 consente ugualmente di procedere nell'iter istruttorio della domanda indipendentemente dall'acquisizione dei nulla-osta stessi, qualora questi siano stati richiesti nei termini e con le modalità di legge;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con dichiarazione in data 5.11.2012, si è obbligata ad accettare le condizioni imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli Enti interessati ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 1775/1933 e dell'articolo 8 della L.R. n. 24/1991;

CONSIDERATO:

- che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata del piano tecnico delle opere relative;

- che il Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Veneto di Mestre-VE, con nota prot. n. ITV/III/8303/15257/MF in data 30.07.2012 ha rilasciato il proprio consenso alla costruzione della linea sopra descritta;



- che il tratto nei comuni di Salgareda e Ponte di Piave ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs n. 42/2004;

VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti, istituita presso il Settore Ecologia e Ambiente, nella seduta in data 4.12.2012, considerato che l'istanza di autorizzazione risulta regolarmente documentata e che i relativi progetti non danno luogo ad osservazioni in linea tecnica, con voto n. 04 ha espresso parere FAVOREVOLE all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del tratto di linea elettrica a 20 kV nei comuni di Salgareda e Ponte di Piave, subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici;

VISTO che con nota prot. n. 139266/2012 in data 13.12.2012 è stato richiesto il parere di cui all'articolo 146 del D.Lgs n. 42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

PRESO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuto il suddetto parere e che sono trascorsi i termini di cui all'articolo 146, commi 8 e 9, del D.Lgs n. 42/2004;

VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici";



VISTA la L. 06.12.1962, n. 1643 e successive norme delegate di attuazione;

VISTO il D.P.R. 18.03.1965, n. 342;

VISTI la L. n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977;

VISTA la L. 28.06.1986, n. 339, recante le "Nuove norme per la disciplina per la costruzione e l'esercizio delle linee aeree esterne", ed il D.M. in data 21.03.1988 che approva il relativo regolamento di esecuzione;

VISTA la L. 22.02.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

VISTO il D.P.C.M. 08.07.2003 ed il D.M. 28.05.2008;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;

VISTO il D.P.C.M. 12.12.2005;

VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24;

VISTA la L.R. 30.06.1993, n. 27;

VISTA la L.R. 31.10.1994, n. 63;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11, articolo 89, comma 7;

VISTA la Circolare Regionale n. 15 in data 31.07.2001, paragrafo 10;

VISTA la L.R. 13.09.2001, n. 27, articolo 31;

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27;

RICHIAMATA la normativa in materia di terre e rocce da scavo di cui al D.Lgs n. 152/2006, parte IV, nonché al D.M. 10.08.2012 n. 161;



VISTO il D.Lgs n. 267/2000 ed il Regolamento di
Organizzazione della Provincia;

DECRETA

ART. 1 - ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione
Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso è autorizzata a
costruire ed esercire il tratto di linea elettrica a 20 kV
nei comuni di Salgareda e Ponte di Piave come indicato in
premessa e secondo i piani progettuali di cui alla domanda
n. PLA TV 538 in data 15.06.2012, subordinatamente
all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e
delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle
disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici.

ART. 2 - Le opere e gli impianti relativi al tratto nei
comuni di Salgareda e Ponte di Piave sono autorizzate ai
sensi del D.Lgs n. 42/2004 e del DPCM 12.12.2005, per
quanto concerne la compatibilità paesaggistica, in quanto
coerenti con gli obiettivi di tutela dell'articolo 142 del
D.Lgs n. 42/2004.

ART. 3 - La linea dovrà risultare costruita secondo le
modalità tecniche previste nei progetti allegati
all'istanza sopraindicata ed in conformità a quanto
previsto dalla L. 28.06.1986, n. 339 e dal D.M. 21.03.1988
e dovrà essere collaudata secondo le procedure di cui alla
L.R. n. 24/1991.

ART. 4 - L'autorizzazione si intende accordata fatti salvi



i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di
altri enti e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni
vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e
di distribuzione di energia elettrica, nonché delle
speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni
interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U.
11.12.1933, n. 1775 e dell'articolo 8 della L.R. 6.09.1991,
n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la
piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi
e gli eventuali danni causati dalla costruzione o
dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando
l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa o
molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 5 - Si richiama al rispetto della normativa in materia
di terre e rocce da scavo citata in premessa.

ART. 6 - Il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche
durante l'esercizio delle linee elettriche, tutte quelle
opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero
prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi
ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le
comminatorie di legge in caso di inadempienza.

ART. 7 - ENEL Distribuzione è esonerata dal prestare
deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti
dalla presente autorizzazione.

ART. 8 - Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a



carico di ENEL Distribuzione.

ART. 9 - Il presente decreto va affisso all'albo di questa
Amministrazione ed a quello dei Comuni interessati.

Dott. Simone Busoni